



# COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**n. 62 del 28/12/2017**

## COPIA

<b>Oggetto:</b>	Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2018.
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

<b>PIRAS MATTEO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>MOLINARO ARMANDO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>COCCO SABRINA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PILIA PATRIK</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>CUCCA PIER LUIGI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PISU MARIA SOFIA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CUCCA SIMONE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PODDA MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>DEMURTAS MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>SCATTU FEDERICO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>LOTTO GIOVANNI</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>VACCA MARCELLO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MARCEDDU MIRCO</b>	<b>PRESENTE</b>		

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**PREMESSO** che la ripartizione dei Costi Fissi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche è avvenuta utilizzando il criterio del "numero delle pratiche gestite":

- utenze domestiche n. 1.343 pratiche
- utenze non domestiche n. 103 pratiche;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, in conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI in argomento per l'anno 2018 ed individuati i criteri per:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno concernente il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 26/02/2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"; con il medesimo regolamento sono state determinate le scadenze di versamento della componente TARI;

**PRESO ATTO** la legge di bilancio 2018 ha disposto l'estensione del blocco delle aliquote dei tributi locali a tutto il 2018, con esclusione della TARI;

**TENUTO CONTO** che:

- nell'elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti a copertura integrale dei costi del servizio;
- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è optato per la misura "MINIMA" per tutti;
- la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate;
- nel corso del 2014 è stata operata la rilevazione diretta, mediante specifiche pesature, dei rifiuti prodotti dalle seguenti categorie: UND16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e UND17-Bar, caffè, pasticceria. Le pesature hanno evidenziato che le suddette utenze non domestiche hanno una produzione di rifiuti ben lontana dai quantitativi teorici di cui al DPR 158/99, soprattutto per quanto concerne l'utenza "UND17 - Bar, caffè, pasticceria". Tali informazioni, disponibili solo dopo le pesature concluse a settembre 2014, hanno determinato la necessità di applicare, dal 2015, specifiche riduzioni dei coefficienti Kd di cui alla tabella 4b – Area geografica SUD limitatamente alle seguenti categorie:
  - UND16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  - UND17 - Bar, caffè, pasticceria;

**DATO ATTO** che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARSU/TARES/TARI così come dalla "Relazione finale" allegata alla presente proposta di deliberazione, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2018;

**ATTESO** che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione", con le modalità di trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343 del 6/04/2012 a cura del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale delle entrate;

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta  
il Consiglio Comunale, con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

### DELIBERA

**DI DETERMINARE**, per l'anno 2018, per la tassa sui rifiuti (TARI), come indicato nella "Relazione Finale" allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28 dicembre 2017, i sottoelencati coefficienti tariffari nella misura "MINIMA" per tutte le categorie di utenza, applicando, inoltre, per le sole categorie: UND16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e UND17-Bar, caffè, pasticceria specifiche riduzioni dei coefficienti Kd di cui alla tabella 4b – Area geografica SUD (UND16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, UND17 - Bar, caffè, pasticceria), specificando che trattasi di mera conferma dei coefficienti già approvati per l'anno d'imposta 2017:

Coefficienti utenza DOMESTICA		
Componenti	ka	kb
1	0,75	0,60
2	0,88	1,40
3	1,00	1,80
4	1,08	2,20
5	1,11	2,90
6 e oltre	1,10	3,40

Coefficienti utenza NON DOMESTICA		
Categoria tariffa	kc	kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	2,54
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	3,83
Stabilimenti balneari	0,66	5,80
Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97
Alberghi con ristorante	1,01	8,91
Alberghi senza ristorante	0,85	7,51
Case di cura e riposo	0,89	7,80
Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	7,89
Banche e istituti di credito	0,44	3,90
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	8,24
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	8,98
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,78	6,85
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98
Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	3,62
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	5,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	47,76
Bar, caffè, pasticceria	4,38	26,95
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	5,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,80
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	3,00
Discoteche, night club	1,02	8,95

**DI DARE ATTO** che:

- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2018;

- per le scadenze del pagamento si applica quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26 febbraio 2014;
- per l’applicazione di eventuali riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all’applicazione del tributo si applica il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26 febbraio 2014;
- la determinazione finale dei listini tariffari, approvati annualmente dal Consiglio, verrà effettuata di concerto alla fase di estrazione di tutte le informazioni per la stampa delle bollette, per adattarli alla situazione delle superfici e degli oggetti che saranno gestiti da un software specifico per la modifica e la tariffazione.

**DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

**DI DISPORRE** affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il ViceSindaco F.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
--	--	--

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dott. Antonio Piras

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **29.12.2017**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **29.12.2017**

Il Segretario

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 29.12.2017

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.  
Cardedu, 29.12. 2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo